

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 176 DEL 08/02/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CHIETI-PESCARA "G. D'ANNUNZIO" PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, PRESSO U.O.C. CARDIOLOGIA DELL'OSPEDALE DI VICENZA - DOTT. ANDREA OTTAVIANI.

Proponente: UOS FORMAZIONE
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 233/24

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Chieti-Pescara ha chiesto, con nota agli atti, la stipula della convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Andrea Ottaviani, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare dell’Ateneo medesimo, che frequenterà l’UOC Cardiologia di Vicenza.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con DGR n. 22 del 16.01.2024, punto Q) ha confermato che l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell’Area Sanità e Sociale.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda, con nota prot. n. 9169 del 25.01.2024, ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Umane del SSR Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con nota protocollo n. 59380 del 05.02.2024, ha espresso nulla osta alla stipula dell’accordo individuale, nel testo concordato con l’Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive nn. 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva n. 93/16/CE;
- in conformità a quanto disposto dall’art. n. 43 del richiamato D.Lgs. n. 368/99, con il decreto interministeriale n. 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Ricordato, inoltre, che con decreto interministeriale n. 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/UOC che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile di UOC Cardiologia, Dott. Francesco Caprioglio, si propone l’approvazione della convenzione con l’Università degli Studi di Chieti-Pescara per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Andrea Ottaviani, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione individuale con l'Università degli Studi di Chieti-Pescara per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Andrea Ottaviani, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario f.f.
(dr. Cristiano Finco)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE INDIVIDUALE PER IL PERFEZIONAMENTO DI
ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI/SVOLGIMENTO
TIROCINI PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON
RICOMPRESSE NELLA RETE FORMATIVA

Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n.68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

Visto il Regolamento generale e didattico per la formazione specialistica di area sanitaria emanato con D.R. del 14 dicembre 2015;

Visto l'art. 27 del D.P.R. 382/80 in forza del quale è consentito ai Rettori delle Università stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

Considerato che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative

esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;

Visto il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 ed in particolare il punto 1.2 dell'All. 1;

RICHIAMATE le Linee Guida per stipula Convenzioni Reti Formative relative alle Scuole di Specializzazione di Area Medica dell'Università "G. d'Annunzio", approvate dal Senato Accademico nella seduta del 20/09/2023 e in particolare il punto 3.3 riguardante "Iter del procedimento per strutture italiane extra rete formativa" che prevede la sottoscrizione della Convenzione da parte del Direttore della Scuola di Specializzazione proponente dietro specifica delega del Rettore;

VISTO il D.R. n. **1900/2023** del **12/12/2023** con il quale i Direttori/Coordinatori della Scuole di Specializzazione di area medica sono stati delegati alla firma delle Convenzioni per il perfezionamento di attività formative professionalizzanti/svolgimento tirocini presso strutture sanitarie italiane non ricomprese nella rete formativa della Scuola di Specializzazione;

Tenuto conto che la struttura socio-sanitaria ospitante con nota del ha manifestato la propria disponibilità a stipulare con questa Università un rapporto convenzionale al fine di contribuire al perfezionamento delle attività formative professionalizzanti degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in **Malattie dell'Apparato Cardiovascolare** ed ha dichiarato che l'U.O. costituisce struttura della rete formativa di Scuola di Specializzazione omologa di altro Ateneo nonché il possesso di ulteriore capacità ricettiva – in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali – in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

Richiamata la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in **Malattie dell'Apparato Cardiovascolare** assunta in data **4 ottobre 2023** relativa alla proposta di stipula della presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, con sede in Chieti, via dei Vestini 31, codice fiscale n. 93002750698, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata, ai fini della presente stipula, dalla Prof.ssa **Gallina Sabina nata a Chieti il 22/06/1957** in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione in **Malattie dell'Apparato Cardiovascolare**;

E

L'AZIENDA ULSS 8 BERICA (P. IVA e C.F.02441500242), di seguito denominata Azienda ovvero soggetto ospitante, con sede legale in Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 27- CAP 36100 – nella persona del Direttore Generale Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Specializzandi

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture per il perfezionamento di attività formative professionalizzanti il Dott. **Ottaviani**

Andrea, nato a Rimini, il 06/02/1994 medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in **Malattie dell'Apparato Cardiovascolare** dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara (d'ora in poi denominato "specializzando");

Art. 3 – Durata del periodo di perfezionamento

Il perfezionamento di attività formative professionalizzanti, disciplinato dalla presente convenzione, si svolge **dal mese di Febbraio 2024 al mese di Maggio 2024.**

Il periodo di perfezionamento non può avere durata superiore ai diciotto mesi complessivi da ripartire nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione.

Art. 4 – Luoghi di svolgimento attività formativa

Il Soggetto Ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature della U.O.C. Cardiologia dell'Ospedale di Vicenza, al fine di raggiungere gli obiettivi formativi indicati dalla Scuola di Specializzazione.

Art. 5 – Modalità di perfezionamento dell'attività formativa

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà la propria attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di perfezionamento formativo

L'attività svolta dallo specializzando durante il periodo di perfezionamento non costituisce rapporto di lavoro. Il perfezionamento dell'attività formativa professionalizzante è finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali

previste dal progetto formativo individuale dello specializzando appositamente predisposto dalla Scuola di Specializzazione.

Art. 7 – Tutore

L'attività di perfezionamento si svolgerà sotto la guida di un Tutore designato dal soggetto ospitante e di volta in volta comunicato al Direttore della Scuola di Specializzazione.

Art. 8 – Comunicazione e accertamento dell'attività svolta

L'accertamento del regolare svolgimento dell'attività di perfezionamento presso le strutture del Soggetto Ospitante è affidato al Tutore designato il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di Specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di perfezionamento

Durante il periodo di perfezionamento l'attività di formazione sarà verificata dal Tutore designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. A conclusione del periodo di perfezionamento extra rete formativa, l'Azienda rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione, redatta secondo lo schema appositamente predisposto. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in

formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Eventuali assicurazioni per colpa grave sono a carico del medico in formazione specialistica.

Art. 11 – Sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire allo/alla specializzando/a, mentre il Soggetto Ospitante si impegna ad assicurarne la formazione specifica secondo le risultanze della propria valutazione dei rischi, in relazione a quelli effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui esso/a viene destinato/a oltre che alla mansione assegnatagli/le.

Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

L'Azienda assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente Convenzione l'accesso alle strutture logistiche di supporto, l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, (con tariffa a pasto definita per i soggetti esterni, costo pieno), nonché le uniformi di servizio, nelle modalità previste dal vigente regolamento ivi in uso.

Art. 13 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento dell'attività formativa lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4 e 5. Durante l'attività di formazione presso il Soggetto Ospitante lo specializzando è tenuto comunque a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza. Lo specializzando è tenuto al rispetto degli orari assegnatigli, nonché delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 – Riservatezza/Protezione dei dati personali

1. I soggetti impegnati nelle attività sono tenuti ad osservare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso.

2. L’Azienda e l’Università si qualificano entrambe come autonomi titolari del trattamento.

3. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull’utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo i medici in formazione operano, in riferimento all’Azienda, quali soggetti autorizzati al trattamento (incaricati del trattamento) dei dati dei pazienti sulla base di formale designazione da parte del Responsabile aziendale del trattamento, individuato nel Direttore della struttura ove i professionisti prestano la propria attività.

Art. 15 – Oneri finanziari

L’attuazione della presente convenzione non comporterà né per l’Università né per il Soggetto Ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 16 – Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore dalla data di ultima sottoscrizione ed ha la durata stabilita all'art. 3.

Sono possibili ulteriori proroghe (con accordo tra le parti e comunicazione alla Regione) nel limite massimo dei 18 mesi, come previsto dalla normativa vigente, per periodi successivi e consecutivi.

I suddetti periodi di proroga verranno proposti dal Direttore della Scuola di Specializzazione, dietro acquisizione della disponibilità della Struttura Ospitante, con comunicazione effettuata via PEC alla struttura ospitante.

Art. 17 – Oneri fiscali

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004. L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico del soggetto promotore.

Art. 18 – Foro competente

Le parti convengono sin d'ora che il Foro competente a dirimere eventuali controversie nascenti dalla attuazione della presente Convenzione o ad essa comunque relative e non altrimenti componibili, è quello di Vicenza.

Art. 19 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il Regolamento generale e didattico per la formazione specialistica di area sanitaria dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio".

Il presente atto inoltre è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" CHIETI -
PESCARA**

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in **Malattie dell'Apparato
Cardiovascolare**

Prof.ssa Sabina Gallina

AZIENDA ULSS 8 BERICA

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina